

REGOLAMENTO (CEE) N. 847/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1971
che classifica merci nella sottovoce 12.04 A II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, -
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che si rendono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare i colletti di barbabietole da zucchero privi di foglie, presentati sotto forma di frammenti disseccati e aventi un tenore di zucchero, calcolato sulla sostanza secca, generalmente superiore al 60 % in peso ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽²⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 658/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 ⁽³⁾, comprende nella voce 12.04 le barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere ;

considerando che detta voce comprende le barbabietole da zucchero indipendentemente dalla loro presentazione e dal loro impiego ; che i colletti costituiscono una parte del corpo della barbabietola da zucchero ; che, di conseguenza, in applicazione della regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, detti colletti, anche se sono utilizzati come alimento per il bestiame, devono essere classificati nella voce n. 12.04 e non nella

voce n. 23.06 che riguarda i prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ;

considerando che all'interno della voce n. 12.04 deve essere presa in considerazione la sottovoce 12.04 A II che contempla le barbabietole da zucchero disseccate o in polvere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I colletti di barbabietole da zucchero privi di foglie, presentati sotto forma di frammenti disseccati e aventi un tenore di zucchero, calcolato sulla sostanza secca, generalmente superiore al 60 % in peso, rientrano nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune :

12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere ; canne da zucchero :

- A. Barbabietole da zucchero :
- II. disseccate o in polvere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 8.